

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA**

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO della alfa s.p.a., in persona dei curatori pro tempore;

- intimato -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 47/13/10 depositata in data 11.3.2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.2.2014 dal Consigliere Roberta Crucitti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso e l'inammissibilità del secondo.

Svolgimento del processo

La curatela del fallimento della alfa s.p.a. propose ricorso avverso la cartella di pagamento portante iscrizione a ruolo di "interessi da sospensione" maturati tra il 30.7.2003 ed il 2.3.2006, in conseguenza delle revoche delle sospensioni già concesse in pendenza di giudizio tributario su cartelle, ed in attesa della definizione dell'istanza di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 16.

Con il ricorso la curatela contestava la pretesa tributaria trattandosi di quanto duplicazione di interessi in quanto l'Ufficio aveva già presentato istanza di ammissione al passivo del fallimento in ordine al credito per sorte capitale sul quale, con il medesimo grado di privilegio, maturavano automaticamente gli interessi al tasso legale.

La Commissione di prima istanza accoglieva il ricorso e la sentenza, appellata dall'Agenzia delle Entrate, veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la sentenza indicata in epigrafe. In particolare, il Giudice di appello riteneva la pretesa portata dalla cartella mera duplicazione degli interessi già insinuati al passivo fallimentare ed illegittima la pretesa dell'amministrazione finanziaria di pretendere anche gli interessi di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 15 bis per un credito sul quale, alla luce della disciplina concorsuale, gli interessi, con il medesimo grado di privilegio riconosciuto per il credito erariale, decorrevano già dal momento dell'apertura del fallimento.

Nel caso in esame, secondo il Giudice territoriale, si verificava non solo una duplicazione di interessi ma si applicava anche un saggio "fiscale" D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 20 diverso e maggiore di quello legale stabilito dalla normativa fallimentare ed al quale dovevano soggiacere tutti i creditori concorsuali compresa l'Amministrazione Finanziaria.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l'Agenzia delle Entrate.

Il Fallimento della alfa s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso - rubricato violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 15 bis e 20 dei principi generali in materia di iscrizione a ruolo, di cartella esattoriale, di interessi fiscali, L. Fall., artt. 54 e 55, art. 2749 c.c. - l'Agenzia delle Entrate premesso che l'iscrizione a ruolo straordinario di tributi comporta anche l'iscrizione degli interessi deduce la legittimità della cartella, notificata alla procedura fallimentare, portante quegli interessi, essendo irrilevanti la L. Fall., artt. 54 e 55 nonché l'art. 2749 c.c..

Secondo la prospettazione difensiva la C.T.R. aveva errato confondendo la questione relativa alla legittimità della cartella esattoriale con quella relativa al soddisfacimento in sede fallimentare e l'erroneità della sentenza risultava evidente laddove, alla sua stregua, l'erario per il periodo dal 30/2003 al 2/3/2006 (periodo successivo alla dichiarazione di fallimento) non ne avrebbe diritto se non al minor saggio legale ex art. 1284 c.c..

2. Con il secondo motivo - afferente violazione e falsa applicazione delle medesime norme di cui al primo motivo - l'Agenzia deduce l'errore in cui sarebbe incorsa la CTR nel ritenere che sul credito tributario decorrono gli interessi ex art. 1284 c.c. e non secondo il saggio fiscale. Secondo la prospettazione difensiva l'art. 2749 c.c. fa riferimento alla misura legale dell'interesse e per crediti tributari tale misura legale corrisponde, siccome fissata per legge, in quella prevista dall'art. 20 cit..

3. E' pacifico in atti, perchè incontestato e riconosciuto dalla stessa ricorrente che per il credito tributario (sul quale sono decorsi gli interessi portati in cartella ed oggetto di contenzioso) l'Agenzia delle Entrate ha già

avanzata istanza di ammissione allo stato passivo. E', altresì, incontestato che gli interessi portati dalla cartella oggetto di controversia sono maturati in data successiva all'apertura della procedura fallimentare. Questi i termini fattuali incontestati della vicenda processuale, il ricorso non appare meritevole di accoglimento.

Come noto, ai sensi della L. Fall., art. 55 la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, sino alla dichiarazione di fallimento. A tale regola fanno eccezione, tra gli altri, i crediti tributari siccome assistiti da privilegio. La L. Fall., art. 54, comma 3 poi stabilisce che "l'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dall'art. 2788 c.c. e art. 2855 c.c., commi 2 e 3, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento, ed a seguito dell'intervento correttivo della C.Cost. con sentenza n. 162/2001, anche dall'art. 2749 c.c..

Per quanto, qui interessa, detta ultima norma stabilisce che l'estensione del privilegio accordato al credito si estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso e per quelli dell'anno precedente e che gli interessi maturati successivamente hanno privilegio nei limiti della misura legale sino alla data della vendita.

Dal combinato disposto di tali norme consegue che il credito tributario, siccome assistito da privilegio, non subisce la sospensione del corso degli interessi nel corso della procedura fallimentare.

Ne consegue, l'infondatezza del primo motivo, laddove, pur essendo corretta la doglianza in ordine all'irrelevanza nella specie della natura privilegiata o meno del credito per interessi (di esclusiva competenza degli organi fallimentari in sede di ammissione al passivo), non si contesta (anzi, nel quesito posto a conclusione del motivo, si ammette) l'intervenuta ammissione al passivo con la conseguenza che, come correttamente rilevato, la cartella porta effettivamente come affermato nella sentenza impugnata, una duplicazione di credito.

Nè può accedersi alla tesi, pure sostenuta dalla ricorrente, secondo cui - ferma restando ogni questione in ordine al riconoscimento in sede fallimentare del credito da interessi e della sua collocazione in via privilegiata o chirografaria di esclusiva competenza degli organi fallimentari - la notificazione del predetto atto impositivo, con conseguente sua legittimità era necessaria per la precostituzione di titolo nei confronti del fallito, allorquando tornato in bonis, e ciò perchè, in tal caso, la pretesa andava avanzata nei confronti della fallita e non della curatela fallimentare (cui per come è incontestato, è stata notificata la cartella e che, in detta particolare ipotesi, non è qualificabile, come, invece, ritenuto dalla ricorrente "rappresentante" del soggetto fallito).

2. Il secondo motivo è infondato.

L'orientamento di questa Corte, in materia è, infatti, fermo nel ritenere che "In tema di ammissione al passivo fallimentare del credito per imposta sul valore aggiunto, la misura legale, alla quale rinvia l'art. 2749 c.c., comma 2, ai fini dell'individuazione dei limiti della collocazione privilegiata del credito per interessi, deve intendersi riferita, al pari di quella prevista dagli artt. 2788 e 2855 cod. civ. per i crediti pignorati ed ipotecari, non già al saggio d'interesse stabilito dalla legge che disciplina il singolo credito, ma a quello previsto in via generale dall'art. 1284 cod. civ.; quest'ultimo è infatti destinato a trovare applicazione nella situazione di concorso con altri creditori derivante dall'apertura di una procedura concorsuale, avuto riguardo alla natura speciale della legge fallimentare, che disciplina in via generale gli effetti derivanti dall'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza, ed alla conseguente prevalenza del richiamo in essa contenuto alla disciplina dettata dal codice civile sul riferimento ad altri tassi eventualmente previsti da leggi speciali (Sentenza n. 16084 del 21/09/2012; id. Sentenza n. 22766 del 2012). Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Non vi è pronuncia sulle spese per il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2014